

**** SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero presso il cui studio in Catania, via G. Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata;

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale di gara dell'8 gennaio 2002, con cui il Consorzio ha aggiudicato all'impresa conrointeressata i lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica - esercizio 2001;

nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compreso, ove occorra e nei limiti di interesse il bando di gara).

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Udito il relatore Dott. Giampiero Lo Presti, e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e ritenuta l'opportunità di definire la causa in forma abbreviata;
ritenuto che il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti impugnati;
ritenuto pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
ritenuto che le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, prima sezione interna, dichiara improcedibile il ricorso descritto in epigrafe per sopravvenuta carenza d'interesse
Compensa spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 12.03.2002.

L'ESTENSORE

Gampiero Lo Presti

IL PRESIDENTE

[Firma]

Il Segretario

Caterina Bonanno

Depositata nella Segreteria
del TAR Sicilia Sez. di Catania

Oggi

~~4 APR. 2002~~

~~IL DIRETTORE della 1ª Sez. GUE
(Giuseppe Priola)~~

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sezione I di Catania

MEMORIA DIFENSIVA E RICORSO INCIDENTALI

della **** Srl con sede in ***** (CT) e C.F.:
***** , in persona del legale rappr.te Amm.re
Unico p.t. Sig. ***** nato a *
***** ** ***** (CT) il ** ** ** ; rappr. e dif.
dall' Avv. Giuseppe Cicero presso il cui studio, in
Catania via G. Leopardi 63, e' elett.te dom.to
giusta procura a margine; - CONTROINTERESSATA -

CONTRO

l' impresa ** ** * Srl in persona del legale
rappr. p.t.; - RICORRENTE -

E NEI CONFRONTI

del CONSORZIO DI BONIFICA n. * di ***** in
persona del legale rappr. p.t.; - RESISTENTE -

*

per avversare il ricorso n. 394/02 R.G.
notificato il 31 gennaio 2002 (All. "A") tendente
all' annullamento - previo provvedimento cautelare -
dell' aggiudicazione in favore della concludente
controinteressata e ricorrente incidentale dell'
appalto per la "Manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica, esercizio 2001" con importo a
b.a. di Euro 221.839,51 pari a Lire 429.541.200.

* * *

Al limitato fine di controdedurre sulla domanda di sospensione, e con riserva di eccepire quant' altro nei termini di Legge, si osserva:

I

Il ricorso e' inammissibile perche' tardivo. Esso infatti impugna una clausola del Bando di gara la cui pubblicazione all' Albo Consortile risale al 23 novembre 2001.

II

Nel merito e' infondato. Al n. 6 del punto 11 ("Elenco dei documenti da presentare") infatti, il bando medesimo prescriveva la produzione di un "Elenco in carta semplice, sottoscritto dal legale rappresentante, dei documenti presentati per la partecipazione alla gara".

Essendo notorio che l' Amministrazione deve osservare le clausole cui essa stessa si e' autovincolata, non si vede come il seggio di gara avrebbe potuto ignorare quella in argomento senza incorrere nella violazione del bando e della par condicio tra i partecipanti. Specie quelli - la stragarande maggioranza - che alle imposizioni di essa clausola si erano senz' altro sobbarcati.

III

La clausola in parola, poi, era assistita da specifica comminatoria di esclusione in caso di inosservanza contenuta al punto 14 delle "Avvertenze" del Bando. Quindi contro di essa non e' ammesso alcun ragionamento di congruita' essendo altrettanto notorio che, in materia, il principio teleologico non resiste di fronte a quello formale. Ne consegue che neppure il Giudice Amministrativo puo' disapplicare una clausola siffatta.

Quella delle "Avvertenze", inoltre, non e' certo una clausola generica, ove si consideri che - proprio per rafforzarne il disposto omnicomprensivo - nel bando in parola non si rinviene alcuna altra specifica comminatoria di esclusione.

IV

In ogni caso la disposizione in esame ha una sua precisa ragione di esistere che la rende giuridicamente logica, congrua e ragionevole, anzi opportuna e necessaria per l' interesse pubblico.

Si osservi infatti il notevole contenzioso (che ha coinvolto anche il resistente Consorzio) attorno alla presenza o meno di un dato documento tra quelli prodotti in gara (presenza o meno da cui deriva l' ammissione o l' esclusione dalla gara di alcune imprese con conseguente cambiamento della media).

La clausola di cui al punto 11.6 di cui qui si discute non fa altro che regimentare correttamente tale ambito, impedendo che sulla produzione o meno di alcuni documenti, possano poi insorgere - una volta conosciuti gli esiti matematici della gara - tardive e strumentali questioni anche giudiziarie.

* * * * *

In subordine, ai fini del rigetto in qualunque caso del ricorso avversario per carenza di interesse della ricorrente principale, si propone altresì'

RICORSO INCIDENTALI

in quanto alcune delle 18 imprese di cui essa ricorrente pretende la riammissione avrebbero dovuto essere escluse dalla gara (e comunque, per quanto sub V, riconsiderate nell' offerta) anche per i rispettivi ed ulteriori motivi che seguono.

Ne deriva che la nuova media non sarebbe proprio quella auspicata dalla * * * * * a suo favore e quindi l' insussistenza in capo ad essa di alcuna legittimazione a ricorrere. In particolare:

I

L' impresa " * * * * " Srl doveva essere esclusa dall' incanto anche per violazione dei punti "11.4.g" ed "11.4.h" del Bando di gara.

Come si evince infatti dalla documentazione

prodotta (All. "B") ha omissis di rendere le dichiarazioni rispettivamente ivi previste. E cioè quella "di aver tenuto conto nella preparazione dell' offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori" e quella "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell' art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68, ovvero di non essere tenuta al rispetto di esse norme avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15".

II

L' impresa " ***** ", poi, doveva essere esclusa dall' incanto anche per violazione del punto "11.4.i.3" del Bando di gara.

Per come infatti emerge dalla documentazione prodotta (All. "C"), nel dichiarare un costo per il personale dipendente superiore al 15% dell' importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, non ha attestato che "di tale costo almeno il 40% sia stato sostenuto per il personale operaio".

III

Pure l' impresa " ***** " andava esclusa

anche per violazione della sopra citata disposizione di cui al punto "11.4.i.3" del Bando.

Dai documenti prodotti in gara (All. "D") emerge, infatti, con chiarezza che ha omesso di dichiarare che il costo sostenuto per il personale operaio nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando corrisponde ad "almeno il 40%" del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente.

IV

L'impresa " * * * * * " Srl, infine, doveva essere esclusa dalla gara anche per avere presentato un'offerta di ribasso (All. "E") indeterminata, in quanto irrimediabilmente contrastante tra la formulazione in cifre (0,024%) e quella in lettere (0,24%). E peraltro nemmeno riconducibile, secondo canoni interpretativi certi, all'effettiva volontà dell'offerente.

V

In ogni caso, l'offerta medesima non doveva essere considerata nella misura dello 0,024% (così come al n. 23 dell'elencazione finale del verbale di gara) bensì nella misura dello 0,24%. Il che produce uguale sconvolgimento della ricostruzione matematica su cui poggia l'interesse a ricorrere

della ricorrente principale.

Anche a non ritenere l' offerta del tutto da escludere per indeterminatezza, infatti, e' notorio che nel contrasto tra l' espressione in cifre e quella in lettere, prevale quest' ultima. Ovvero che tra le due difformi formulazioni prevale quella piu' favorevole all' Amministrazione in termini di maggiore ribasso.

Il che, in entrambi i casi, equivale a dire che il valore da considerare era quello dello 0,24%. E non gia' - cosi' come hanno invece fatto sia l' Amministrazione che la ricorrente principale - dello 0,024%.

P. Q. M.

e per quant' altro a dedurre ed eccepire nei termini di legge e nel corso del giudizio, si chiede che l' Ecc.mo TAR adito dichiararsi inammissibile, improcedibile e comunque rigetti con qualsiasi formula, anche in dipendenza dell' accoglimento di quello incidentale, l' avverso ricorso principale e la connessa domanda cautelare.

Con vittoria di spese e compensi. Salvis juribus.

Catania, 21.2.2002

Avv. Giuseppe Cicero